

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza  
X legislatura

**Deliberazione 10 gennaio 2018, n. 1**

**Oggetto: Disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale da osservare nel periodo della campagna elettorale per le elezioni dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018.**

*Sono presenti* EUGENIO GIANI

**Presidente del Consiglio regionale**

LUCIA DE ROBERTIS

MARCO STELLA

**Vicepresidenti**

*Sono assenti* MARCO CASUCCI

ANTONIO MAZZEO

**Consiglieri segretari**

Presidente della seduta: Eugenio Giani

Segretario della seduta: in sostituzione del Segretario generale svolge le funzioni di segretario dell'Ufficio di presidenza: il Direttore di Area Patrizia Tattini

Allegati N. 1

Note:

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica);

Considerato che il giorno 4 marzo 2018 si svolgeranno le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Rilevato che per quanto riguarda il Consiglio regionale si applicano in particolare le disposizioni previste all'articolo 9 della legge sopra citata "...è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni";

Evidenziato che tale disciplina è valida a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni politiche e fino alla chiusura delle rispettive operazioni di voto;

Ritenuto necessario approvare le disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale da osservare nel periodo della campagna elettorale per le suddette elezioni, così come specificamente indicato nell'allegato A, con l'obiettivo di assicurare il diritto dei cittadini all'informazione sugli eventi pubblici, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa citata;

A voti unanimi;

delibera

1. di approvare le disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da osservare nel periodo della campagna elettorale per le elezioni politiche del 4 marzo 2018, così come specificamente indicato nell'allegato A;
2. di incaricare i dirigenti competenti di dare massima diffusione e concreta attuazione alla presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza.

*Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007. (PBURT II/BD).*

IL PRESIDENTE  
Eugenio Giani

IL SEGRETARIO  
Patrizia Tattini

**Disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale da osservare nel periodo della campagna elettorale per le elezioni dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018**

**Regole di comportamento per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale da osservare nel periodo della campagna elettorale elezioni politiche del 4 marzo 2018.**

Il giorno 4 marzo 2018, si svolgeranno le elezioni politiche per l'elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni politiche del 4 marzo 2018 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono in vigore le regole previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).

Per quanto riguarda l'attività del Consiglio si applica quanto previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge citata che fa "**divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni**".

In concreto per tutte le attività di informazione e comunicazione, ci si dovrà attenere alle seguenti disposizioni:

**1) Comunicati stampa**

- a) Prosegue la diffusione della comunicazione attraverso i comunicati stampa che informano sull'attività istituzionale del Consiglio regionale e delle sue commissioni consiliari. L'informazione dovrà però limitarsi all'oggetto degli atti in discussione o al tema dei dibattiti, purché non riporti interventi che abbiano diretto riferimento ai temi della campagna elettorale e riguardi invece solo il merito dei provvedimenti in discussione, riferendo il nome del consigliere che interviene senza la sigla del gruppo di appartenenza.
- b) Con le stesse modalità e gli stessi limiti di cui sopra viene data informazione delle ulteriori attività del Consiglio.
- c) I comunicati degli organi consiliari dovranno riferirsi **esclusivamente a fatti di carattere istituzionale ed essere redatti nella forma impersonale** (il Presidente del Consiglio regionale; il Presidente della commissione; e simili).

**2) "Il Consiglio" periodico *on line* del Consiglio regionale**

Il periodico continua le pubblicazioni con le limitazioni già sopra espresse per i comunicati stampa. Le sintesi degli interventi dovranno riferire argomentazioni strettamente inerenti al contenuto dei provvedimenti, evitando qualsiasi altra considerazione di carattere politico o, tanto meno, elettorale analogamente a quanto previsto per i comunicati.

### 3) - **Sito Internet**

Le comunicazioni da immettere sul sito del Consiglio regionale si uniformano ai criteri già indicati per i comunicati stampa, ferma restando la consueta alimentazione delle banche dati.

#### - **Editoria e stampa**

Il servizio di editoria e stampa a favore dei gruppi consiliari e di singoli consiglieri è sospeso con la sola esclusione della riproduzione di atti consiliari.

### 4) **Trasmissioni televisive sull'attività del Consiglio**

- a) La responsabilità dei contenuti delle trasmissioni e del rispetto delle regole della *par condicio* fa esclusivamente carico alle emittenti. Resta possibile la eventuale trasmissione integrale delle sedute degli organi consiliari.

### 5) **Uso delle sale del Consiglio**

Per l'uso di tutte le sale del Consiglio si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47 "Limitazioni nel periodo elettorale" del vigente Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio di competenza dell'Ufficio di presidenza, approvato con deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38, di seguito riportate:

*1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali per elezioni o referendum, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, si applicano, ai fini dell'uso delle sale del Consiglio, le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).*

*2. L'Ufficio di presidenza delibera le specifiche disposizioni attuative e i conseguenti indirizzi per gli uffici.*

A tal fine si prevede che:

1. Nei periodi indicati al comma 1 dell'articolo 47 del TU. UP è comunque vietato l'uso delle sale per iniziative pubbliche che abbiano per oggetto tematiche di interesse elettorale ovvero per iniziative alle quali partecipino candidati alle elezioni. Con le limitazioni del presente comma, le commissioni consiliari possono svolgere iniziative di studio e di approfondimento inerenti agli atti di propria competenza.

2. Negli stessi periodi la domanda di utilizzazione delle sale del Consiglio deve indicare, oltre all'oggetto dell'iniziativa, i relatori e gli altri soggetti invitati. Alla domanda deve essere unita una dichiarazione con la quale il promotore dell'iniziativa si assuma piena responsabilità relativamente al rispetto delle norme che disciplinano il divieto di propaganda ai sensi dell'articolo 9 della l. 28/2000.

### 6) **Iniziative dei consiglieri promosse ai sensi dell'articolo 39 TU.UP.:**

- a) Sono sospese tutte le iniziative dei consiglieri, richieste ai sensi dell'articolo 39 del Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio di competenza dell'Ufficio di presidenza, approvato con deliberazione dell' Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38, che abbiano per oggetto tematiche di interesse elettorale ovvero iniziative alle quali partecipino candidati alle elezioni.

- b) Possono essere autorizzate per il periodo di applicazione delle presenti disposizioni, solo le concessioni di sale a titolo gratuito a soggetti esterni per iniziative pubbliche che non hanno alcuna attinenza diretta o indiretta con tematiche di interesse elettorale.
- c) Gli inviti ed il materiale informativo delle iniziative che si svolgono presso le sale consiliari possono indicare la carica ed il nome dei consiglieri partecipanti, senza indicazione del gruppo di appartenenza, nonché la qualifica e il nome dei partecipanti esterni, senza indicazione di appartenenza a partiti o schieramenti politici. Dal momento della formale presentazione delle candidature, alle iniziative che si svolgono presso le sale consiliari non possono partecipare candidati alle elezioni.

#### **7) Iniziative degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale**

Gli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale possono svolgere iniziative attinenti al proprio ambito di competenza, con i limiti previsti nel presente atto per lo svolgimento e la comunicazione delle attività consiliari.

**Si richiama, infine, in via generale, il divieto per i candidati e per i partiti o movimenti politici di svolgere attività di propaganda avvalendosi di mezzi, risorse, personale e strutture della Pubblica amministrazione.**